

r

DIREZIONE RISORSE  
UMANE  
E STRUMENTALI  
UFFICIO AFFARI GENERALI  
E CONTRATTI

OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL  
SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE  
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO



L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE  
DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL  
MERCATO

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI</b> <i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i>	<b>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZI/10 DI CLASSIFICAZIONE DEL MINISTRIALL DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</b>
--	--

## INDICE

Articolo 1 Oggetto del contratto .....	3
Articolo 2 Modalità di esecuzione del servizio .....	3
Articolo 3 Stipulazione del contratto .....	3
Articolo 4 Oneri Contrattuali .....	3
Articolo 5 Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti .....	3
Articolo 6 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni .....	4
Articolo 7 Quinto d'obbligo .....	4
Articolo 8 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative .....	4
Articolo 9 Modalità di pagamento .....	4
Articolo 10 Durata e decorrenza del contratto .....	5
Articolo 11 Domicilio legale .....	5
Articolo 12 Luogo di esecuzione dell'attività contrattuale...	5
Articolo 13 Sicurezza e Responsabilità per infortuni e danni .....	5
Articolo 14 Riservatezza e protezione dei dati personali .....	6
Articolo 15 Penali .....	6
Articolo 16 Risoluzione del contratto .....	7
Articolo 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	7
Articolo 18 Foro Competente .....	8
Articolo 19 Clausola Compromissoria .....	8
Articolo 20 Disposizioni finali .....	8

<p>DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI <i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>
---	--

#### Articolo 1 Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del contratto l'affidamento a terzi del servizio di classificazione del materiale documentale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per la durata di 24 mesi.

#### Articolo 2 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di cui al precedente articolo 1 ha ad oggetto le attività indicate nel Capitolato tecnico e dovrà essere svolto secondo le modalità ivi indicate. La mancata effettuazione dei servizi e delle prestazioni indicate nello stesso comportano grave inadempimento.

#### Articolo 3 - Stipulazione del contratto

L'Operatore economico aggiudicatario, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre quanto di seguito indicato:

la documentazione, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, che ha formato oggetto delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di partecipazione e di offerta (su richiesta dell'Autorità);

documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006.

#### Articolo 4 - Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

#### Articolo 5 - Obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

<p>DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI</p> <p>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>
---	--

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Articolo 6 Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### Articolo 7 - Quinto d'obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

#### Articolo 8 Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

Il prestatore per l'intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il prestatore, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Il prestatore dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale.

Tali polizze dovranno rispettare le garanzie ed i massimali minimi previsti dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa regolante la materia.

Trova applicazione l'art. 119 (Doveri e responsabilità) del d.lgs. n. 209/2005 e la disciplina vigente in materia.

#### Articolo 9 Modalità di pagamento

L'importo relativo al servizio prestato sarà liquidato, dietro rilascio di regolare fattura, in rate mensili posticipate, detratte le eventuali penalità previste dall'art. 15 (*Penali*). Il pagamento avverrà a 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto bancario e sul conto corrente da indicare nella fattura medesima.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	---

#### Articolo 10 Durata e decorrenza del contratto

Il contratto ha durata biennale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto

È fatta salva la facoltà di esecuzione anticipata della prestazione.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell'Autorità, da esercitarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

#### Articolo 11 Domicilio legale

L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Operatore economico.

#### Articolo 12 Luogo di esecuzione dell'attività contrattuale

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte presso la sede dell'Autorità, attualmente in Roma, P.zza G. Verdi n. 6/A; il servizio continuerà ad essere erogato, senza alcun onere aggiuntivo, anche nell'eventualità di un trasferimento della sede dell'Autorità nell'ambito del comune di Roma.

#### Articolo 13 Sicurezza e Responsabilità per infortuni e danni

Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello dell'Autorità. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Autorità. L'Appaltatore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'Autorità od a persone che lavorano per ordine e per conto dell'Autorità (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: operatori economici terzi, collaboratori esterni, visitatori, ospiti, ecc.).

Per quanto sopra è a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	---

il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne ed esonerando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

#### Articolo 14 Riservatezza e protezione dei dati personali

Il prestatore s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

#### Articolo 15 Penali

Qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Responsabile dell'esecuzione del servizio perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dovuto per il mese precedente a quello in cui l'inadempienza sia stata accertata. Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno formalmente contestate alla Società fornitrice che, nel termine di 3 giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al prestatore.

L'applicazione delle penali non preclude all'Autorità di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 16 "Risoluzione del contratto".

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	---

## Articolo 16 Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R), con effetto immediato e senza alcun genere d'indennità e compenso per l'aggiudicatario qualora, ad insindacabile giudizio dell'Autorità, le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi e negligenze in genere, nonché nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 14 ( Riservatezza e protezione dei dati personali e nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario (o uno degli operatori economici partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio) perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare la fornitura oggetto della presente gara all'Operatore economico classificatosi al secondo posto nella graduatoria.

## Articolo 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Operatore economico deve comunicare all'Autorità :

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'operatore/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" ( cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI	OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
---	---

#### Articolo 18 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

#### Articolo 19 - Clausola Compromissoria

Il contratto che regolerà l'appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato.

#### Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti normativa comunitaria e nazionale, ed a quella del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità.